



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 22/11/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 novembre 2012, n. 131

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica di 5,0 MW nonché delle opere di connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, siti nel Comune di Adelfia (BA) - località "Masseria Pollice". Società Altra Tensione S.r.l., con sede legale in Via Giovanni XXIII, 38 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), P. IVA 06792160720.

Il giorno 9 novembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della

D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Altra Tensione S.r.l., avente sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) Via Giovanni XXIII, 38 P.IVA 0679260720, legale rappresentante amministratore unico Maria Carmela Rosaria Rella, nata ad Acquaviva delle Fonti il 13/10/1962, trasmetteva in data 23.12.2009, acquisita al prot. n. 3296 del 02.03.2010, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,00 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, compresa la realizzazione della sottostazione, da realizzarsi nel Comune di Adelfia (BA), località “Masseria Pollice”;

- la STMG rilasciata da Enel SpA, cod. T0046745, prevede che l’impianto sia allacciato alla rete di distribuzione a 20 kV tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla cabina primaria AT/MT “Loseto”.

Tale soluzione prevede:

- Stallo MT in CP;
- Connessione con linea dedicata mediante realizzazione di circa 8350 m di linea aerea in conduttori AL-ACC 150 mmq e 130 m di linea in cavo sotterraneo AL 3x1x185 per ingresso in cabina di consegna e

stallo MT in CP di connessione;

- Costruzione di una cabina di consegna.

- in data 07.07.2010 Enel Spa ha approvato e validato il piano tecnico della opere elettriche, acquisito dal proponente al prot. n. 573652 del 14.06.2010;

- la Società Altra Tensione S.r.l., con nota del 01.09.2010, acquisita al prot. 15632 del 04.11.2010, trasmetteva piano delle opere elettriche e preventivo spese vistato da Enel Distribuzione S.p.A.;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - a seguito di istruttoria, con nota prot. 7771 del 17.05.2010 invitava la Società ad inviare le integrazioni richieste pena improcedibilità dell'istanza;

- la Società Altra Tensione S.r.l., con nota 04.06.2010, acquisita al prot. n. 8763 del 07.06.2010, trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la documentazione integrativa, perfezionata poi con nota acquisita al prot. n. 11483 del 20.07.2010;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 12314 del 10.08.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società Altra Tensione S.r.l., con nota del 13.10.2010, acquisita con prot. n. 14679 del 14.10.2010, depositava garanzie bancarie e piano economico finanziario asseverato dall'istituto finanziario;

- la Società Altra Tensione S.r.l., depositava in data 05.11.2010, acquisita con prot. 15678 del 05.11.2010, comunicazione di avvenuto deposito del progetto definitivo dell'impianto nonché dichiarazione di conformità sulle copie trasmesse agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 15807 del 08.11.2010 convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 25 novembre 2010;

- la Società Altra Tensione S.r.l., trasmetteva con note del 30.11.2010 e 22.12.2010, acquisite rispettivamente ai prot. 16822 del 30.11.2010 e 1001 del 25.01.2011, copia degli elaborati integrativi richiesti dall'AdB Puglia, dalla Provincia di Bari-Servizio Ambiente e Rifiuti e dall'ARPA, nei pareri acquisiti in Conferenza di Servizi;

Preso atto dei pareri espressi nelle Conferenze di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, con D.G.R. n. 649 del 09.03.2010, ha attribuito al Comune di Bari le competenze ad emettere sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs. 42/04, sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/p;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque, nota prot. n. 335 del 03.02.2011, acquisita al prot. n. 2169 del 21.02.2011, trasmette Determinazione Dirigenziale N.3 del 03.02.2011, in cui si esprime parere favorevole di compatibilità con il piano di tutela delle acque, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. che non ci sia cambio d'uso del terreno mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo;
2. che non sia alterata la permeabilità del sito interessato dall'intervento;
3. che non sia alterato od ostacolato il regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso) per effetto di opere che creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;
4. che non ci siano contaminazioni della falda per effetto del dilavamento delle acque meteoriche sulle superfici di impianto;
5. che la viabilità di servizio e il rinterro degli scavi siano realizzati con materiale naturale permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato).

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 5812 del 30.06.2010, acquisita al prot. n. 15693 del 05.11.10, esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima, alle seguenti condizioni:

1. nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela e/o di intervento ricadente all'intervento di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art. 120;
2. in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m (venti metri), così come previsto dal D.P.R. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari, con nota prot. n. 27755 del 23.11.2010, acquisito al prot. n. 16501 del 23.11.10 comunica che le aree interessate dall'impianto e dalle strutture connesse, non sono sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, pertanto non si necessita di alcun parere da parte dell'Ente competente, ferme restando le norme e le modalità autorizzative di competenza del Servizio Foreste di cui al R.R. n. 10/2009, inerenti l'eventuale taglio di piante di interesse forestale;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale BA/FG, con nota prot. n. 90090 del 12.10.2010, comunica il proprio Nulla Osta all'approvazione del progetto;

- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 103260 del 24.11.2010, comunica che il progetto di cui trattasi può essere approvato, a condizione che:

1. nel prendere atto di quanto dichiarato con la nota esplicativa si chiarisca l'effettiva proprietà degli immobili interessati dal tracciato dell'elettrodotto che risultano intestati a ditte private;
2. si acquisiscano preliminarmente le certificazioni del comune di Adelfia e di Bari - Sez. Loieto attestanti la relativa conformità o compatibilità con i vigenti PRG comunali, ovvero si approvino le eventuali preventive varianti urbanistiche, ove si intenda procedere all'esproprio degli immobili delle cabine di sezionamento;
3. si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, con nota prot. n. 11501 del 11.02.2011, l'Ufficio, dando seguito alla nota acquisita agli atti in data 07.10.2010 prot. 94123 della Società, comunica quanto segue:

- dagli atti progettuali inviati si evince che l'opera di cui all'oggetto andrà a determinare un'attività di tipo industriale e non un'attività agricola;
- l'impianto, così come illustrato nella relazione tecnica sottoscritta dal Dott. Agr. GIUFFRIDA Gianfranco, sarà realizzato complessivamente su una superficie di Ha 13.15.02 coltivato a "per una buona parte come vigneto per la produzione di uva da tavola e per la restante parte come seminativo. Inoltre si riscontra un piccolo mandorleto (Ha 00.11.00) sulla particella 1 del foglio 22";
- dal Fascicolo aziendale dell'"Aziendale Agricola 2000 di Romanazzi Caterina & C. S.a.s.", conduttrice dei terreni sopra riportati, in carico catastalmente alla ditta Romanazzi Antonio, risulta, invece, che parte della particella n. 1 del Foglio 22, per una superficie di Ha 0.15.00, è interessata dalla coltivazione di OLIVI;
- per le stesse colture non esistono vincoli derivanti dall'inserimento in progetti e programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici e non sono interessate al percepimento del premio unico aziendale;
- in ogni modo la destinazione potenziale (susceptività agricola) dei terreni si sostanzia con la loro

appartenenza ai comprensori a DOP e DOC [Gioia del Colle DPR 11/05/87 e Terra di Bari R.CE 2325 del 24/11/97] e alle iniziative di valorizzazione in atto riguardanti le colture permanenti del ciliegio e della vite da tavola.

Pertanto, per quanto sopra, questo Ufficio Tecnico non ha elementi legislativi di dettaglio per poter emettere nulla-osta alla realizzazione di quanto richiesto e ritiene di rimettere in sede di Autorizzazione Unica la valutazione del caso.

- L'Ufficio Energia con nota prot. n. 4059 del 30.03.2011, invitava il Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, ad esprimere compiutamente un parere definitivo di competenza, alla luce di quanto evidenziato nella predetta nota, non potendosi rimettere al responsabile del procedimento di A.U. una verifica di compatibilità agronomica;

- il Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, riscontrando la richiesta dell'Ufficio Energia, con nota 64848 del 12.08.2011, esprime parere tecnico positivo di massima con l'obbligo della rimessa in ripristino coerentemente con gli obiettivi sia della L. 239/04 sia delle normative di settore, vale a dire, per le colture permanenti, con il reimpianto di un numero minimo di esemplari almeno uguale a quello estirpato, fatte salve le precedenti determinazioni a suo tempo comunicate, con particolare riferimento alle colture permanenti (vite e olivo) di sicuro riflesso sulla qualificazione della tipologia del "parere ambientale prescritto";

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n. 9255 del 06.10.2010, acquisita al prot. n. 3912 del 25.03.2011, esaminato il progetto in questione, comunica che:

- l'area oggetto dell'impianto fotovoltaico non interessa ambiti territoriali assoggettati a tutela paesaggistica di competenza della scrivente ai sensi della parte III del D.lgs. n. 42/2004 e pertanto non si ritiene di dover esprimere alcun parere in merito;

- il tracciato elettrico di collegamento ricade in parte in area sottoposta a tutela con D.M. 01.08.85.

Considerato che il cavidotto sarà realizzato interrato e che pertanto non comporterà nessuna alterazione visiva a raso, questa Soprintendenza ritiene, per quanto di propria competenza sotto l'aspetto paesaggistico, di poter esprimere parere favorevole.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 420 del 11.01.2010, comunica di ritenere indispensabile che i lavori per la posa in opera della linea elettrica, come da planimetria allegata alla carta del rischio archeologico prodotta dalla Società, vengano effettuati alla presenza continuativa di un archeologo di adeguata formazione e comprovata esperienza, il cui curriculum andrà sottoposto al vaglio dello stesso Ente di competenza. Precisa inoltre, che i lavori di scavo siano effettuati con mezzi meccanici di limitata potenza e con le modalità indicate dall'archeologo; nel caso lo stesso individuasse resti archeologici, i lavori di scavo verranno sospesi;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 14763 del 16.11.2010, acquisito in sede di C.d.S. dalla Società, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione UNMIG, nota prot. n. 2044 del 19.04.2010, acquisita in sede di C.d.S. dalla Società, esprime il proprio Nulla Osta alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Provincia di Bari, con prot. n. 160 del 12.01.2011, acquisita con prot. 1047 del 26.01.2011, comunica

che al fine dell'espressione del proprio parere per il progetto in questione, la società inoltri istanza per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'allegato IV parte II del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- Comune di Bari, con nota prot. n. 279017 del 23.11.2010, acquisita in sede di C.d.S. dalla Società, rilascia proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'intervento; mentre con nota prot. n. 274959 del 18.11.2010, acquisita sempre in sede di C.d.S. dalla Società, in virtù della delega conferita dalla Regione Puglia, art. 7 L.r. 20/2009, in merito all'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs. 42/04 o ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/p, per impianti fotovoltaici con potenza inferiore/uguale a 10 MW, ritiene l'intervento non assoggettabile al procedimento di autorizzazione paesaggistica e si ritiene necessario definire le seguenti prescrizioni:

1. i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) dovranno essere limitati al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico;
2. siano acquisiti i pareri di competenza da parte degli enti che gestiscono le viabilità interessate dall'intervento;
3. al termine dei lavori, le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi, ecc.) siano totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire la conservazione dei valori paesistici del sito.

- Comune di Adelfia, con nota datata il 05.11.2010, acquisita in sede di C.d.S. dalla Società, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 29966 del 28.05.2010, acquisita al prot. n. 12621 del 31/08/10 rilasciava nulla osta militare dell'AM, per gli aspetti demaniali di competenza;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 11266 del 21.06.2010, acquisita al prot. n. 15688 del 05.11.2010, concedeva il Nulla-Osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, riconfermava con nota prot. n. 52403 del 19.11.2010, quanto già espresso con nota prot. n. 24519 del 19.05.2010, acquisita al prot. 16147 del 16.11.2010, che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 979 del 01.02.2011, acquisita al prot. 1365 del 04.02.2011, comunica che la realizzazione dell'impianto in oggetto è compatibile con le previsioni del P.A.I. approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. gli attraversamenti del reticolo Idrografico da parte del cavidotto siano realizzati senza pregiudicare la stabilità delle opere sovrastanti; inoltre le quote di posa del cavidotto stesso siano valutate sulla base di adeguati studi relativi alla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi, e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto;

2. nelle aree tutelate ai sensi dei predetti artt. 8 e 10 riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;

3. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

4. le operazioni di scavo e rinterro non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

5. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;

6. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree

non interessate dai vincoli del PAI.;

7. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle precedentemente citate) e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;

8. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste.

- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con nota prot. n. 1680 del 14.04.2010, acquisita al prot. n. 6746 del 29.04.2010 esprime parere favorevole non avendo riscontrato interferenze con quanto realizzato dall'Ente in agro di Adelfia;

- ASL BA - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 117381 del 22.06.2010, acquisita in sede di C.d.S. dalla Società, esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista igienico-sanitario, alle seguenti prescrizioni:

1. Che l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici sia effettuato con detergenti biodegradabili e che i liquidi utilizzati vengano raccolti e smaltiti conformemente a quanto previsto dal D.L. 152/06;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. n. 56705 del 25.11.2010, richiede integrazioni per poter esprimere proprio parere di competenza;

- la Società Altra Tensione S.r.l., a seguito delle integrazioni richieste da ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. n. 56705 del 25.11.2010, ha provveduto a depositare tale documentazione integrativa in data 15.12.2010, come si rileva da copia lettera di trasmissione con timbro di ricezione dell'Ente e che lo stesso, alla data della presente, non ha espresso alcun parere in merito;

- AQP S.p.A., con nota prot. n. 127956 del 15.10.2010, acquisita in sede di C.d.S. dalla Società, comunica proprio nulla osta favorevole con condizioni;

- ANAS SpA, con nota prot. n. 18179 del 17.05.2010, acquisita in sede di C.d.S. dalla Società, comunica che essendo l'impianto situato oltre la fascia di rispetto stradale della S.S. 100, non necessita di alcuna concessione in merito;

- ENAC, con prot. n. 26908 del 13.04.2010, acquisito al prot. n. 6710 del 29.04.2010, sentito anche l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di loro competenza, rilasciano proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in oggetto;

- SNAM RETE GAS, con prot. n. 171 del 01.06.2010, comunica che l'opera in oggetto interferisce con un loro metanodotto, pertanto rilascia parere di Nulla Osta ai lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto, come da progetto presentato, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. nell'attraversamento del Vs elettrodotto MT da 20 kV e il Ns metanodotto dovranno essere rispettate le condizioni previste dal D.M. del 17 Aprile 2008; considerando il tracciato da voi presentato, la distanza minima tra l'estradosso inferiore del tubo portacavi e l'estradosso superiore del Ns metanodotto dovrà essere di almeno 0,5 metri; il lavoro nel tratto interferente con il Ns metanodotto dovrà essere preventivamente concordato con il Centro Snam Rete Gas di Bari (tel. 080/5057390) e dovrà essere preceduto da un rilievo eseguito a cura ed in presenza di personale Snam Rete Gas; il rilievo del metanodotto, verbalizzato tramite redazione di apposito "Verbale di picchettamento", sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa dello stesso; prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definite e verbalizzate le procedure di esecuzione dei lavori, contestualmente Vi sarà consegnato il "Verbale dei rischi specifici" per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in vicinanza del Ns metanodotto;

2. la rete di terra del cavidotto, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con il Ns metanodotto dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza

di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto);

3. eventuali altre opere accessorie al Vs impianto, quali pozzetti, cabine di trasformazione ecc.. dovranno essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalla servitù di metanodotto in essere di 19,50 metri per parte rispetto l'asse del metanodotto.

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari, con nota prot. 30593 del 19.11.2010, acquisita al prot. n. 16492 del 23.11.2010, comunica che le opere in oggetto non sono assoggettate all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06 così come già espresso nella nota prot. 22976 del 07.09.2010.

Rilevato altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 2056 del 17.02.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 25 novembre 2010;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 2298 del 22 febbraio 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;

- la Società Altra Tensione S.r.l. ha trasmesso istanza di autorizzazione unica in data 23.12.2009, acquisita al prot. n. 3296 del 02.03.2010; pertanto l'impianto in oggetto di potenza di 5,0 MW, non risulta soggetto a verifica d'impatto ambientale in quanto soggiace all'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008, avendo presentato istanza precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 13/2010;

- per effetto dei seguenti pareri ambientali pervenuti in data successiva al 31.12.2010, di seguito riportati:

1. Determinazione Dirigenziale N.3 del 03.02.2011 della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque;

2. nota prot. n. 10125 del 29.08.2011 della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura;

3. nota prot. n. 979 del 01.02.2011 dell' Autorità di Bacino della Puglia;

il progetto rientra nel campo di applicazione del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 nonché della DGR n. 3029 del 30.12.2010;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, attraverso il SIT Puglia ha verificato che non risultano interferenze del layout definitivo dell'impianto fotovoltaico con le aree Non Idonee introdotte dal Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010;

- in data 3 marzo 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Altra Tensione S.r.l., l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla Delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- la Società Altra Tensione S.r.l. ha trasmesso in data 03 marzo 2011, acquisita al prot. n. 2807 del 04.03.2011, n. 3 copie del progetto definitivo ed acquisendo, allo stato, il pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del p.to 2.3.5, comma 4, della D.G.R. n. 35/07;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 9 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12377 e della Convenzione al repertorio n. 12378;

- la Società Altra Tensione S.r.l. ha trasmesso in data 29 marzo 2011, acquisita al prot. n. 4234 del 31.03.2011, dichiarazione di disponibilità delle aree interessate alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere ed infrastrutture connesse e copia del contratto preliminare per i diritti di superficie delle aree relative all'impianto, sottoscritto in data 15.11.2009 della durata di 18 mesi dalla sottoscrizione;

- l'Avvocatura regionale, con nota prot. 11/L 9310 del 29.03.2011, acquisita al prot. 6338 del 17.05.2011,

ha inviato il ricorso presentato dalla Società Altra Tensione srl presso il TAR Puglia sede di Bari, N.866/2011 REG.RIC., contro la Regione Puglia, ex art. 117 C.p.A., avverso il silenzio serbato dall'amministrazione regionale al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- la Società Altra Tensione S.r.l., con nota del 08.08.2011, acquisita al prot. n. 10259 del 31.08.2011, ha trasmesso nota di diffida e messa in mora contro il Servizio Energia della Regione Puglia, ad emettere proprio atto finale autorizzatorio, coinvolgendo per conoscenza anche la Procura della Repubblica;
- con sentenza n. 1265/2011 del 30.08.2011, il TAR Puglia sede di Bari ha accolto il ricorso promosso dalla Società ed ordina alla Regione Puglia di provvedere entro il termine di 30 gg di adottare le proprie determinazioni finali;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 10528 del 05.09.2011, acquisito il parere definitivo dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari, ha comunicato alla Società Altra Tensione S.r.l. che, risultando l'intervento in oggetto sottoposto alle disposizioni previste dal punto 4.3 dell'art. 4 della D.G.R. n. 3029/2010, per effetto dei seguenti pareri ambientali prescritti:
 1. Determinazione Dirigenziale N.3 del 03.02.2011 della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque;
 2. nota prot. n. 10125 del 29.08.2011 della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura;
 3. nota prot. n. 979 del 01.02.2011 dell' Autorità di Bacino della Puglia;pervenuti in data successiva al 31.12.2010, la cui prescrizione è stata confermata anche dalla sopraggiunta L.R. 25/2012, la richiesta di integrare gli oneri di monitoraggio secondo quanto disposto dalla suddetta DGR, precisando che in mancanza di tale integrazione non potrà procedere al rilascio dell'A.U. Inoltre sono state richieste anche le asseverazioni da parte dell'agronomo e del progettista, ai sensi del DPR 445/2000;
- la Società Altra Tensione S.r.l., con nota del 06.09.2011, acquisita al prot. n. 10575 del 07.09.2011, ha trasmesso le asseverazioni ex DPR 445/2000, da parte di tecnico forestale abilitato sulla presenza di produzioni agro-alimentari di pregio nelle aree interessate dall'impianto nonché dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili limitrofe. Mentre ha rifiutato di pagare gli oneri di monitoraggio integrativi richiesti dall'Ufficio, affermando che il procedimento è stato chiuso ai sensi della DGR 35/07 e che i pareri citati dall'Ufficio non possono essere considerati pareri ambientali prescritti;
- la Società Altra Tensione srl, difatti, ha presentato presso il TAR Puglia sede di Bari, ricorso N. 1916/2011 REG.RIC. contro la Regione Puglia per l'ottemperanza della sentenza N. 1265/2011 avverso l'applicazione dell'art. 4 della D.G.R. n. 3029/2010 sul pagamento degli oneri di monitoraggio integrativi;
- la Società Altra Tensione srl, con nota del 19.09.2012, acquisita al prot. n. 9034 del 27.09.2012, ha trasmesso ulteriore invito e diffida all'Ufficio all'immediato rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, in riscontro alla nota del 19.09.2012 pervenuta dalla Società Altra Tensione S.r.l. ed acquisita al prot. n. 8812 del 20.09.2012, verificato che il contratto preliminare fornito all'epoca dalla Società risultava scaduto, con nota prot. n. 8930 del 24.09.2012, ha invitato la stessa a trasmettere documentazione contrattuale in corso di validità, atta ad attestare la disponibilità delle aree interessate dall'impianto;
- inoltre, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, in riscontro alla nota del 19.09.2012 pervenuta dalla Società Altra Tensione S.r.l. ed acquisita al prot. n. 8812 del 20.09.2012, con nota prot. n. 8966 del 24.09.2012, rilevando un'incongruenza tra la dichiarazione sostitutiva dell'agr. Gianfranco Giuffrida prodotta dalla Società ed i pareri dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Bari, prot. 11501 dell'11.02.2011 e prot. 64848 del 12.08.2011, in merito alla sussistenza di colture (vite da tavola ed oliveti) nei terreni interessati dal progetto, ha chiesto alla Società di depositare presso lo scrivente Servizio, il Servizio Agricoltura Regionale e l'UPA di Bari, adeguata documentazione, nella forma di perizia agronomica giurata, atta a chiarire la suddetta incongruenza;

- la Società Altra Tensione S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 9152 del 01.10.2012, ha riscontrato la nota prot. 8930 del 24.09.2012, trasmettendo “.....secondo addendum al contratto preliminare.....” che prolunga la scadenza del contratto originario fino al 31.12.2012;
- la Società Altra Tensione S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 9582 del 11.10.2012, ha riscontrato la nota prot. 8966 del 24.09.2012, trasmettendo, tra gli altri documenti, una perizia giurata a firma del Per. Agr. Vincenzo Racano;
- il Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, a seguito di accertamento dello stato di fatto a firma del dott. Antonio Tarantini, funzionario dello stesso Ufficio, con nota prot. 91255 del 19.10.2012, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto stante l'assenza di colture arboree sottoposte al riconoscimento di denominazione, come previsto dall'allegato 3 del R.R. 24/2010;
- in merito all'applicazione degli oneri di monitoraggio ex DGR 3029/2010, per il quale risulta in essere un contenzioso amministrativo contro la Regione Puglia attivato dalla Società con ricorso N. 1916/2011 REG.RIC, e per il quale Avvocatura Regionale ha comunicato in data 25.10.2012 prot. n. 19750, che per procedimenti analoghi vi sono già state pronunce da parte del TAR Lecce con cui il Tribunale ha ritenuto di determinare il pagamento degli oneri di monitoraggio nella vecchia misura prevista dalla DGR 35/07 in virtù del principio della predeterminatezza delle tariffe pubbliche e che, in merito, Avvocatura Regionale si è espresso con un parere dettando i criteri per l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina degli oneri di monitoraggio, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione unica.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,0 MW, ubicato nel Comune di Adelfia (BA);
 - e delle seguenti opere connesse:
 - stallo MT in CP;
 - collegamento con linea dedicata mediante realizzazione di circa 8350 m di linea aerea in conduttori AL-ACC 150 mq e 130 m di linea in cavo sotterraneo AL 3x1x185 per ingresso in cabina di consegna e stallo MT in CP “Loseto” di connessione;
 - costruzione di una cabina di consegnata;
- la Società Altra Tensione S.r.l., avente sede legale in Via Giovanni XXIII, 38 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), P.IVA 06792160720, con nota del 14.04.2011, acquisita al prot. n. 4954 del 14.04.2011, ha trasmesso dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che le 3 copie del progetto definitivo di che trattasi sono conformi a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni richieste dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
- Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- la Società Altra Tensione S.r.l., con PEC del 05.11.2012, acquisita al prot. n. 10382 del 06.11.2012 ha depositato l'Atto Notorio, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica, della sezione Energia;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. 131 del 9 novembre 2012 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

In ottemperanza all'art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012, la Società Altra Tensione S.r.l. ha depositato in data 05.10.2012, acquisito al prot. n. 10382 del 06.11.2012 il Certificato Camerale ai fini dell'antimafia, attestante la seguente dichiarazione:

“si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia”.

“si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia”.

Pertanto viene rilasciato il NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,0 MW e relative opere connesse, relativamente all'allacciamento dell'impianto alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa con linea dedicata alla CP “Loseto”, proposto dalla Società Altra Tensione S.r.l.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Altra Tensione S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto di Impegno sottoscritto in data 9 marzo 2011 tra la Regione Puglia e la società Altra Tensione S.r.l.;

Vista la Convenzione sottoscritto in data 9 marzo 2011 tra la Regione Puglia e la società Altra Tensione S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Altra Tensione S.r.l., con sede legale in Via Giovanni XXIII, 38 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), P.IVA 06792160720 - in persona della Sig.ra Rella Carmela Maria Rosaria, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 13.10.1962, in qualità di Amministratore Unico, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,0 MW, ubicato nel Comune di Adelfia (BA);
- e delle seguenti opere connesse:
- stallo MT in CP;
- collegamento con linea dedicata mediante realizzazione di circa 8350 m di linea aerea in conduttori AL-ACC 150 mq e 130 m di linea in cavo sotterraneo AL 3x1x185 per ingresso in cabina di consegna e stallo MT in CP "Loseto" di connessione;
- costruzione di una cabina di consegnata.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12, comma

3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'Art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Altra Tensione S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto fotovoltaico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'Art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'Art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di

cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'Art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'Art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'Art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, Art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'Art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco fotovoltaico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'Art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'Art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società

istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
